



# Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02921 (GIÀ 3-01748) DEL SEN. PAROLI (res. n. 408 del 14 aprile 2026)**

## **RISPOSTA**

L'interrogazione tocca un tema, quello delle eventuali interazioni tra ingiusta detenzione ed errore giudiziario, sul quale l'attenzione di questo Governo è costante.

I dati cui si fa riferimento nell'atto parlamentare sono quelli riportati nella relazione predisposta per il 2024 dal Ministero della giustizia in ottemperanza al disposto di cui all'art. 15 della Legge 16 aprile 2015, n. 47.

Per effetto di tale disposizione, infatti, il Governo è tenuto a presentare alle Camere, entro il 31 gennaio di ogni anno, *“una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi”*.

Peraltro, la raccolta di tali dati è stata da ultimo implementata per effetto del disposto di cui all'art. 1, comma 37, della Legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha esteso l'obbligo di informativa ricomprendendovi anche *“i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi”*.

E' per dare seguito a tali prescrizioni che a partire dal 2019 il Ministero cura anche l'acquisizione, presso le diverse Corti d'appello, dei dati di flusso relativi ai procedimenti per la riparazione del danno da ingiusta detenzione nonché di copia delle ordinanze di accoglimento non più soggette ad impugnazione.

Tale ultima attività istruttoria, di competenza dell'Ispettorato Generale, consente di fornire supporto a quell'attività di monitoraggio dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei magistrati in conseguenza delle accertate ingiuste detenzioni che - come accennato - partecipa a definire l'obbligo informativo cui il Governo è ormai normativamente tenuto in materia di riparazione per ingiusta detenzione.

Tornando alle risultanze della relazione, preme innanzitutto dar conto del fatto che il Dicastero ha già provveduto a predisporre anche la relazione per l'anno 2025, da cui dunque si possono trarre ulteriori dati utili a scandagliare le questioni poste dall'Onorevole interrogante.

La suddetta relazione riporta come esborso complessivo per le liquidazioni per riparazione da ingiusta detenzione relative al 2024 l'importo di € 26.894.590, somma in linea con la spesa del triennio precedente, ma confermativa del netto calo che si era registrato a partire dal 2021 rispetto alle anteriori annualità. L'importo medio per ordinanza è di € 48.722.

Dalla lettura dei dati esposti nella relazione emerge inoltre che le Corti d'appello che hanno riconosciuto l'importo complessivo più consistente nel 2024 sono state, in ordine decrescente, la Corte d'Appello di Palermo, con € 4.785.080, quella di Reggio Calabria, con € 4.543.327, e infine la Corte d'Appello di Catanzaro, con € 4.274.784.

Coerentemente con l'entità complessiva degli esborsi, quanto a numero di ordinanze di pagamento emesse spicca il dato di Catanzaro, con 110 ordinanze su un totale nazionale di 552. Il dato di Reggio Calabria ha fatto registrare invece un netto calo rispetto all'anno 2023, con 42 ordinanze di pagamento emesse nel 2024 rispetto alle 82 emesse nell'anno precedente.

Sotto il profilo, poi, dell'entità del singolo esborso, gli esborsi di maggiore ammontare sono stati emessi in relazione a provvedimenti della Corte di Appello di

Reggio Calabria e, più in generale, delle Corti dell'area meridionale.

Ora, va detto che il riferimento al 2024 si impone in ragione del fatto che all'epoca della pubblicazione della relazione questo era l'unico dato di cui il Dicastero disponeva.

Preme dar conto, però, che da ultimo è stato acquisito anche il dato relativo alle liquidazioni per ingiusta detenzione relative al 2025, che ammontano ad un totale di € 28.677.663,65, con un importo medio per ordinanza di € 44.255. Tali dati si pongono, quindi, ancora una volta in linea con l'andamento degli anni precedenti, confermando il suddetto calo.

Nel dettaglio, anche nel 2025 le Corti di Appello che hanno fatto registrare i maggiori esborsi sono state quelle di Palermo (con € 3.506.237), Reggio Calabria (con € 8.749.125) e Catanzaro (con € 4.983.260). Questa volta però gli esborsi più elevati si sono registrati nella Corte di Appello di Reggio Calabria, il cui dato pur risultando aumentato rispetto al 2024 appare coerente con gli importi registrati nelle annualità tra il 2018 e il 2023.

Ciò detto, va però evidenziato che il presupposto per il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione non è l'errore giudiziario, ma l'ingiustizia sostanziale o formale della custodia cautelare subita, salvo che l'interessato non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.

Il primo caso (ingiustizia sostanziale) ricorre ogni volta che, all'esito del procedimento nell'ambito del quale la custodia cautelare è stata applicata, la privazione della libertà personale, pur legittimamente imposta, si riveli *ex post* non dovuta in ragione di un accertamento definitivo circa l'estraneità dell'imputato ai fatti contestatigli.

Il secondo (ingiustizia formale) attiene invece alle ipotesi in cui la custodia cautelare sia stata applicata senza che ricorressero le condizioni previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p., come evincibile dalla verifica della capacità di tenuta del provvedimento applicativo della cautela ed a prescindere dal successivo esito del giudizio di merito.

In nessuno dei predetti casi esiste, dunque, una correlazione necessaria tra il riconoscimento del beneficio e l'illiceità disciplinare dell'iniziativa del magistrato che abbia condotto all'adozione del provvedimento applicativo.

Secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, infatti, la riparazione per ingiusta detenzione rappresenta uno "*strumento indennitario da atto lecito e non già risarcitorio, diretto a compensare solo le ricadute sfavorevoli, patrimoniali e non, procurate dalla privazione della libertà, attraverso un sistema di chiusura con il quale l'ordinamento riconosce un ristoro per la libertà ingiustamente, ma senza colpe, compressa*".

Affinché infatti l'iniziativa del magistrato che abbia condotto all'adozione della misura poi risultata illegittima sia passibile di rilievo disciplinare occorre, a norma dell'art. 2 lettera gg) del D. Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, che "*l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge*" risulti essere stata "*determinata da negligenza grave ed inescusabile*".

E' per questa ragione che l'attività di monitoraggio svolta negli ultimi anni dall'Ispettorato Generale con riferimento alle ordinanze di accoglimento della domanda di riparazione "*per illegittimità dell'ordinanza cautelare*" è stata indirizzata alla rilevazione di eventuali distonie nella valutazione delle condizioni di legge per l'adozione delle misure cautelari restrittive, sempre – si intende – nel rigoroso rispetto delle prerogative del giudice della cautela nella valutazione discrezionale delle condizioni per l'applicazione della misura.

Ne è dimostrazione il fatto che, come evincibile dai dati relativi all'esito dei procedimenti disciplinari avviati ex art. 2 lett. gg) del D. Lgs. cit. nel periodo dal 2017 al 2025, nell'88,6% dei casi il procedimento si è concluso con l'assoluzione o con formula di non doversi procedere nei confronti del magistrato. Soltanto nel restante 11,4% si è giunti alla condanna.

Peraltro, va rimarcato che dalle risultanze del monitoraggio curato dall'Ispettorato Generale per la relazione del 2024 si evinceva ancora che, nel periodo tra il 2018 e il 2024, quasi il 75% delle richieste di riparazione per ingiusta detenzione

poi accolte avevano riguardato casi di misura applicata a persona che, all'esito del giudizio di merito, era risultata estranea ai fatti ad essa contestati. Solo poco più del 25% delle richieste era stato invece accolto per illegittimità della misura, quale che fosse stato poi l'esito del procedimento. Di analoga proporzione dà conto in proposito l'ultima relazione per il 2025.

Del resto, nella prima tipologia di casi, la richiesta di misura cautelare e la conseguente ordinanza applicativa si basano su emergenze istruttorie ancora instabili e comunque suscettibili di essere poi smentite in sede dibattimentale.

Merita poi di essere posto in evidenza che dai dati riportati nell'ultima relazione (quella per il 2025), che pur scontano una percentuale di risposta degli uffici del solo 57% ed un periodo di riferimento più ristretto di quello su cui si fondava la relazione dell'anno precedente, sembra essersi registrata una significativa diminuzione del numero delle misure emesse rispetto al 2024, con un numero complessivo che ad ottobre 2025 si attestava su 51.703 (laddove nel 2024 il dato era di 94.168 misure emesse).

Ciò detto, ad ogni modo le anomalie che possono verificarsi in correlazione con l'ingiusta compressione della libertà personale in fase cautelare sono oggetto di costante verifica da parte dei competenti Uffici ministeriali, e ciò a prescindere dalla promozione e successiva conclusione favorevole dei procedimenti per il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione.

L'accertamento di eventuali illeciti disciplinari viene avviato, infatti, sia a seguito di esposti e segnalazioni delle parti, dei loro difensori e di privati cittadini, sia per effetto delle ispezioni ordinarie condotte dall'Ispettorato Generale, sia ancora in esito ad informative dei dirigenti degli uffici giudiziari.

Il sistema disciplinare così congegnato e strutturato consente dunque di intercettare e sanzionare rapidamente eventuali condotte censurabili, indipendentemente dall'esito di un ipotetico procedimento per il riconoscimento del beneficio in discussione.

Peraltro, come emerge chiaramente dalla relazione per l'anno 2024, la modalità di definizione prevalente nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari

personali coercitive è stata quella della condanna. Dal raffronto dei dati acquisiti dal 2018 al 2024 risulta infatti che, in media, nel 90% dei casi in tali procedimenti si è giunti ad una pronuncia di condanna, definitiva o non definitiva, mentre soltanto nel 10% dei casi vi è stato un proscioglimento, a vario titolo, dell'imputato.

Tale dato risulta sostanzialmente confermato anche dall'ultima relazione per il 2025.

Il Ministro  
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)